

**Al personale addetto
Alla tenuta del Registro
Di cui all'art. 33 del D.LGS. 22/97
SEDE**

Oggetto: attività di gestione di rifiuti non pericolosi soggette a procedure semplificate - la messa in riserva R13.

Atto di indirizzo all'Ufficio addetto alla tenuta del Registro.

L'Ufficio addetto alla tenuta del Registro di cui all'art. 33 del D.LGS. 22/97 e succ. modificazioni ha chiesto a questa Dirigenza chiarimenti in merito alla possibilità di poter effettuare e mantenere le iscrizioni - autorizzazioni nel citato Registro di attività aziendali che limitino il loro intervento alle sole operazioni di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi oggetto del D.M. 5 febbraio 1998 che, come è noto, detta le condizioni e le norme tecniche che devono ricorrere per l'accesso alle procedure semplificate, unitamente alle altre condizioni descritte negli artt. 31 - 33 del decreto Ronchi.

In particolare l'Ufficio ha chiesto di conoscere :

- 1. Se l'attività di messa in riserva R13 in ipotesi di rifiuti oggetto di comunicazione ex art. 33 del D.LGS. 22/97 (d'ora innanzi solo art. 33) possa essere consentita per tutte le tipologie descritte ai punti dell'allegato 1 Sub allegato 1 del D.M. 5.2.1998;**
- 2. Subordinatamente al punto 1, se è consentita una Messa in riserva di rifiuti R13 in locali diversi ma riferibili alla medesima impresa che ha effettuato le comunicazioni;**
- 3. Se è ammessa un'attività di sola Messa in riserva R13 che prescindendo dalle operazioni di recupero presso la stessa azienda;**
- 4. In ipotesi di risposta affermativa del punto 3, a quali criteri quali - quantitativi devono rispondere le attività oggetto del chiarimento, specie in particolare riguardo alle prescrizioni di cui agli artt. 6 - 7 del D.M. 5 febbraio 1998.**

I quesiti posti dall'Ufficio assumono particolare importanza anche in relazione al numero considerevole delle aziende che hanno chiesto di essere iscritte per la sola attività di messa in riserva.

Il presente atto di indirizzo può pertanto essere rimesso alle aziende ed a chiunque ne faccia richiesta.

IL CONCETTO DI MESSA IN RISERVA E DIFFERENZA DA ALTRI ISTITUTI

Per chiarire la portata del concetto di messa in riserva e quindi essere conseguenziali sulle determinazioni in tema di tenuta del Registro, occorre fare riferimento al dato normativo e dare un inquadramento sistematico per poter rispondere validamente ai quesiti posti.

La messa in riserva è definita dall'art. 6 del D.M. 5 febbraio 1998, dove si legge che:

<< 6. (Messa in riserva). 1. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi individuati e destinati ad una delle attività comprese negli allegati 1 e 2 è sottoposta alle disposizioni di cui all'art. 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

- a) i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto;**
- b) i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro;**
- c) ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;**
- d) i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento;**
- e) ove i rifiuti siano allo stato liquido e lo stoccaggio avvenga in serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora, in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.>>**

Occorre immediatamente rilevare che le attività di messa in riserva sono una fattispecie di dettaglio della più generale definizione di **stoccaggio**, anch'essa definita dall'art.6 lettera l) del D.LGS. 22/97 ai sensi del quale si intende per stoccaggio <<le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C>>.

Per ragioni sistematiche e per rendere il quadro chiaro al lettore, va rilevata immediatamente la sostanziale differenza fra la messa in riserva - deposito preliminare ed il deposito temporaneo.

E' infatti, sempre attingendo alla norma dell'art. 6 ult.cit., deposito temporaneo:

<< il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotriphenili in quantità superiore a 25 ppm;
- 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
- 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
- 4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

Sulla fondamentale differenza si è avuta una importante pronuncia della Corte di giustizia della Comunità Europee, del 5 ottobre 1999 (cause riunite 175/98 e 177/98), per la quale << la nozione di deposito temporaneo si distingue da quella di deposito preliminare di rifiuti e non rientra nella nozione di operazione di gestione ai sensi dell'art. 1 lett. d) della Direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE.>> .

La stessa decisione, dopo aver chiaramente sotteso le operazioni di deposito preliminare e messa in riserva come operazioni di vera e propria gestione del rifiuto (ed in tale caratterizzazione ne distingue la portata con il deposito temporaneo) opera il nesso con la disciplina italiana richiamando l'art. 28 comma V del D.LGS. 22/97, ai sensi del quale il regime di autorizzazione

descritto da tale norma non si applica al deposito temporaneo, disponendo la norma che << fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti obbligati di cui all'art. 12 ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, comma I lett. m) >>. Ribadisce la Corte che l'inosservanza dell'art. 28 è soggetta a sanzioni penali, in conformità all'art. 51 del D. LGS. 22/97.

Pertanto non solo il dato normativo ma la lettura data dal massimo organo giurisdizionale comunitario inquadrano la Messa in riserva R13 come vera e propria operazione di gestione del rifiuto e quindi soggetta, in via ordinaria, al sottostante regime di autorizzazione ex art. 28 del Ronchi.

Il principio generale appena espresso non deve quindi essere perso di vista per continuare la lettura del presente atto di indirizzo.

E' nel quadro di tale principio generale e, possiamo dire, per mutuare le espressioni correnti, della disciplina ordinaria ex art. 28 del Ronchi che va letta la norma che disciplina la messa in riserva in tema di procedure semplificate . Infatti, sulla base dei precetti comunitari gli stati membri sono tenuti ad introdurre, ciascuno nei propri ordinamenti, delle norme agevolative per il recupero dei rifiuti, principi dettati dalla Direttiva Comunitaria 91/156 e recepiti, come è noto, nel capo V del D.LGS. 22/97.

Le operazioni di messa in riserva R13 vengono definite dall'allegato C, quali presupposto per le precedenti operazioni (da R1 a R12) descritte nel citato allegato.

Non sussistono dubbi che la R13 viene concepita dal legislatore, oltre che come operazione di gestione dei rifiuti (con le conseguenze testé viste), ma anche quale vera e propria operazione di recupero.

Al pari delle altre operazioni, descritte in via generale dall'allegato 1, le medesime possono essere oggetto di disciplina con il regime semplificato. Sulla messa in riserva in regime di procedura semplificata l'Ufficio legislativo del Ministero dell'Industria ha emanato una nota (20 maggio 1998 prot. 15257 F1-2) che si ritiene di dover riportare in estratto e commentare ai fini del presente atto.

Veniva infatti segnalato alla fonte ministeriale che << il fatto che, ad avviso di alcuni Organi di controllo, dopo l'emanazione del decreto sul recupero dei rifiuti non pericolosi di cui al D.M. 5 febbraio 1998 di attuazione dell'articolo 33, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 22 del 1997 e successive modifiche e integrazioni, non sarebbe possibile procedere all'applicazione delle procedure agevolate a quella particolare operazione di recupero denominata "messa in riserva" di cui al punto R 13, allegato C, D.Lgs. n. 22 del 1997 cit., ove non

espressamente menzionata nelle attività di recupero individuate negli allegati al citato D.M. 5 febbraio 1998.>>

Ha osservato il Ministero che: << Al riguardo si ritiene opportuno e doveroso segnalare quanto segue:

- nel progetto di norma tecnica sul recupero, concordato dai competenti Uffici della scrivente Amministrazione e dei Ministeri dell'Ambiente, della Sanità e delle Politiche agricole, inviato per la notifica alla Commissione UE in data 8 agosto 1997, l'attività di recupero denominata "messa in riserva" non veniva mai menzionata tra quelle specifiche indicate nello specifico paragrafo dei vari titoli che componevano il citato progetto. Tale attività veniva solo espressamente regolamentata in via generale nell'ambito dell'articolato proposto alla UE (articolo 5);

- successivamente, con nota del 2 dicembre 1997 (allegato 1), la Commissione UE ha formulato le sue osservazioni al progetto di norma tecnica di cui al punto precedente (non rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, direttiva 83/189/CEE.) In tali osservazioni (fra l'altro) si legge che: "le attività di recupero dei rifiuti elencate nel progetto di decreto includono attività che, secondo la Commissione, non possono essere considerate come attività di recupero. Operazioni quali selezione, separazione, compattamento, cernita, vagliatura, frantumazione, macinazione ecc. sono fasi indispensabili di un processo di recupero ma non sono sufficienti, per sé, per essere qualificate come operazioni di recupero".

- le osservazioni comunitarie, pertanto, hanno reso necessario l'inserimento esplicito e propedeutico della "messa in riserva" rispetto alle varie attività di recupero che la Commissione ha ritenuto "di per sé" non qualificabili come operazioni di recupero. Infatti, in difetto di tale inserimento, tutte le attività di recupero citate dalla Commissione UE non sarebbero state tali da legittimare l'accesso alla procedura agevolata per i rifiuti ad esse sottoposti. Il tutto, senza scendere nel non trascurabile dettaglio che l'articolo 3, comma 1, lettera b), direttiva 91/156/CEE stabilisce che gli Stati Membri devono incentivare "ogni altra azione diretta ad ottenere materie prime secondarie";

- l'articolo 6 del D.M. 5 febbraio 1998 sul recupero dei rifiuti non pericolosi, articolo dedicato alla "messa in riserva", condiziona l'applicazione delle relative procedure agevolate solo ed unicamente alla menzione dei rifiuti ed all'osservanza delle

condizioni ivi individuate. Tra queste non figura la menzione esplicita della "messa in riserva" nell'ambito delle attività di recupero che anzi, tale articolo 6, unitamente all'articolo 7 (quantità), regolamenta in modo generale ed autonomo.

Quanto precede, dimostra "per tabulas" che le attività di "messa in riserva", con l'applicazione delle procedure agevolate di cui all'articolo 33, D.Lgs. n. 22 del 1997 e successive modifiche e integrazioni, possono essere intraprese per tutte le tipologie di rifiuti indicate negli allegati al D.M. 5 febbraio 1998 sul recupero dei rifiuti non pericolosi a prescindere dalla menzione esplicita dell'attività nei singoli punti delle varie tipologie di rifiuti individuati dal citato D.M. 5 febbraio 1998.

Pertanto, ad avviso della scrivente Amministrazione, in ragione di quanto precede e soprattutto della sua regolamentazione autonoma recata dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998, la "messa in riserva" può essere condotta con procedura semplificata anche in modo autonomo e disgiunto solo a condizione che si riferisca ai "rifiuti non pericolosi individuati e destinati ad una delle attività comprese negli allegati 1 e 2" al D.M. 5 febbraio 1998 cit.

Resta inteso che dovranno essere rispettate le condizioni qualitative quantitative indicate ai medesimi articoli 6 e 7.

Quanto precede, del resto, è confermato "a contrario" dall'articolo 33, comma 12-bis, D.Lgs. n. 22 del 1997 e successive modifiche e integrazioni, articolo riferito alla "messa in riserva" dei rifiuti pericolosi individuati, condotta in luogo diverso da quello in cui è ubicato l'impianto di recupero. Infatti, in questo caso, si ritornerà all'autorizzazione regionale, anche in presenza dell'individuazione dei rifiuti ad opera del futuro decreto. Si enuclea così una disciplina speciale rispetto a quella generale che impronta tutto il D.Lgs. n. 22 del 1997 e successive modifiche e integrazioni; infatti, laddove la "messa in riserva" non si potesse condurre in modo agevolato anche al di fuori dell'impianto di recupero, il Legislatore non avrebbe avuto alcun bisogno di inserire l'articolo 33, comma 12-bis. Non solo, ma l'articolo 33, comma 12-ter, D.Lgs. n. 22 del 1997, dopo aver fatto salvo il disposto del precedente comma 12-bis, impone la previsione delle prescrizioni alle quali sottoporre i centri di "messa in riserva" non localizzati presso gli impianti di riciclaggio e di recupero, le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali avviare i rifiuti a tali operazioni: il che è stato adempiuto per i rifiuti non pericolosi con gli articoli 6 e 7, D.M. 5 febbraio 1998.

Va anzi rilevato che, proprio al fine di evitare abusi, le prescrizioni relative ai centri di "messa in riserva" contenute nei citati articoli 6 e 7 sono state estese anche ai centri di "messa in riserva" localizzati all'interno dell'impianto dove avvengono le operazioni di recupero. >>

Chiarisce ancora la Circolare che << è assolutamente impossibile procedere ad una qualsivoglia operazione di recupero in difetto di una preliminare "messa in riserva" (o di un'operazione di smaltimento, in difetto di un "deposito preliminare") ove, ovviamente, non ci si trovi in presenza di un deposito temporaneo di cui all'articolo 6, comma 1, lett. m). In tale ultimo

caso, ovviamente, non si pone alcun problema di procedure autorizzatorie (agevolate e non).

La Circolare coglie l'occasione per fare proprie le considerazioni della

(1) Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome espresse al riguardo nell'ambito dell'atto di indirizzo regionale del 23 aprile 1998, in ordine al deposito temporaneo che non rispetta l'articolo 6, comma 1, lettera m), D.Lgs. n. 22 del 1997 e successive modifiche e integrazioni e precisamente:

- se trattasi di rifiuti non individuati nei provvedimenti sul recupero e destinati allo smaltimento o al recupero, il loro deposito temporaneo, condotto in modo difforme da quanto previsto dal citato articolo 6, comma 1, lettera m), è soggetto solo all'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 28, D.Lgs. n. 22 del 1997 cit., laddove non sia necessaria la realizzazione di opere aggiuntive (in tal caso, ovviamente, si aggiunge l'autorizzazione di cui all'articolo 27);

- se trattasi di rifiuti non pericolosi individuati dai decreti sul recupero, il loro deposito temporaneo condotto in modo difforme da quanto previsto dal citato articolo 6, comma 1, lettera m), si configura come messa in riserva e quindi soggetto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, D.Lgs. n. 22 del 1997 e successive modifiche e integrazioni e sempreché - ovviamente- siano rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7 del citato D.M. 5 febbraio 1998;

- se trattasi di rifiuti pericolosi individuati dai decreti sul recupero, il loro deposito temporaneo condotto in modo difforme da quanto previsto dal citato articolo 6, comma 1, lettera m), si configura come messa in riserva e quindi soggetto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, D.Lgs. n. 22 del 1997 e successive modifiche e integrazioni, ovviamente solo nel caso in cui il recupero sia effettuato nello stesso luogo di produzione e sempre che siano rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7 del citato D.M. 5 febbraio 1998. >>

(1) In verità la citazione operata nell'atto di indirizzo avrebbe dovuto precisare con maggiore puntualità la differenza fra deposito temporaneo e messa in riserva in quanto non si ha la trasformazione di una operazione nell'altra per il solo fatto che non vengano rispettate le condizioni di cui all'art. 6 lett. m del Ronchi. Di ciò ci si è già trattenuti prima, ma l'atto della Conferenza, peraltro già richiamato nella nota di questo Assessorato del 12 febbraio 2000, esprime validamente i concetti condivisi nella circolare del 20 maggio 1999.

Pertanto, il primo quesito, sulla base del dato normativo e degli autorevoli riferimenti, non può che trovare risposta affermativa. La messa in riserva, in tema di procedura semplificata, è sempre ammessa presso gli impianti che effettuano le operazioni di recupero descritte al D.M. 5 febbraio 1998.

Con secondo quesito viene chiesto: << Subordinatamente al punto 1, se è consentita una messa in riserva di rifiuti R13 in locali diversi ma riferibili alla medesima impresa che ha effettuato le comunicazioni; >>

Anche nella fattispecie richiesta la risposta non può che essere affermativa.

Infatti, se in linea di principio la messa in riserva deve essere localizzata presso gli impianti dove avviene il trattamento in procedura semplificata solo si tratta di rifiuti pericolosi, nulla esclude o vieta che dette attività di recupero in R13 possano avvenire in stabilimenti diversi, ma della stessa titolarità aziendale, in quanto regolate, in via di principio dagli artt. 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998. In siffatte ipotesi i limiti quali quantitativi e le altre prescrizioni e condizioni possono tutte essere attese ed essere verificate in quanto fanno riferimento ad un impianto specifico, anche se non localizzato dove avviene la R13. Inutile sottolineare che la movimentazione dei rifiuti, anche in uscita, dovrà avvenire con le norme correnti di contabilità ambientale (formulari e registri di c/s).

Più delicato appare il terzo quesito, per il quale viene chiesto << Se è ammessa una attività di sola messa in riserva R13 che prescindendo dalle operazioni di recupero presso la stessa azienda; >>

Occorre tenere presente il disposto del comma 12ter dell'art. 33, il quale recita << Fatto salvo quanto previsto dal comma 12bis le norme tecniche di cui ai commi 1,2,e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonché le modalità di stoccaggio ed i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni>>.

Pertanto il centro di messa in riserva non localizzato presso l'azienda dove avvengono le operazioni di recupero deve avere le << caratteristiche impiantistiche >> che le norme tecniche avranno cura di determinare.

Pertanto, già come primo ed immediato approccio, non è concepibile un'attività di messa in riserva non localizzata concependo la medesima meramente come un'area su cui effettuare operazioni di stoccaggio al di fuori di una attività preliminare alle successive fasi di recupero.

Ed invero, a ben osservare la normativa di dettaglio (cfr. D.M. 5 febbraio 1998), le operazioni di messa in riserva sono sempre concepite non come mero << ammasso >> di rifiuti in attesa del loro destino al recupero, ma sono previste con specificità delle attività che ne condizionano la procedura.

Dette attività, caratterizzate proprio dal codice di recupero R13, spaziano dalle messe in riserva con semplici operazioni di separazione (cfr. punto 5.2.3. del D.M. 5/2/98) per arrivare a quelle più complesse descritte al punto 7.1.3 D.M. cit.) che impongono le fasi << tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica>> .

Quanto sopra commentato va visto anche in relazione al principio di << tipicità >> delle operazioni di recupero in via semplificata. Infatti è lo stesso art. 33 , al comma 12 ter, che richiama le norme tecniche di cui ai commi 1,2,

e 3 le quali stabiliscono le condizioni di accesso alla procedura. Dette condizioni sono assolutamente inderogabili, tant'è che ne deriva il diritto alla iscrizione solo se ed in quanto il soggetto comunicante abbia dichiarato, con le responsabilità di cui al comma VII dell'art. 31 del D.LGS. 22/97, che le condizioni dettate dal D.M. cit. sono state attese. Quanto detto trova diretta conferma nell'ultimo comma dell'art. 1 del D.M. 5 febbraio 1998, ai sensi del quale << Le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle **operazioni di recupero** specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati .>> .

Si noti quindi l'analogia (recte: la coincidenza) fra il riferimento alle operazioni di recupero richiamate dalla norma ult. Cit. e le operazioni di recupero nell'intestazione dell'allegato C al D.LGS. 22/97, di cui fanno parte chiaramente le operazioni di messa in riserva descritte come R13 e per le quali le procedure semplificate vanno applicate << esclusivamente >>. Per quanto sopra e per rispondere conclusivamente al terzo quesito posto dall'Ufficio, le operazioni di sola messa in riserva R13 sono ammesse anche in impianti non localizzati, ma alle condizioni tecniche stabilite sia dalle norme di portata generale (artt. 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 98) nonché da quelle oggetto di specifica previsione nell'allegato 1 al D.M. come R13.

Al di fuori di queste ipotesi, legate al principio di esclusività e tassatività delle norme commentate, non è concepibile una messa in riserva R13 in impianti non localizzati se non espressamente prevista dal D.M. ed alle condizioni tecniche stabilite dal medesimo.

Il quarto quesito è consequenziale al terzo:

<< In ipotesi di risposta affermativa del punto 3, a quali criteri quali - quantitativi devono rispondere le attività oggetto del chiarimento, specie con particolare riguardo alle prescrizioni di cui agli artt. 6 - 7 del D.M. 5 febbraio 1998;>>

Come si già rilevato mediante l'analisi del comma 12ter dell'art.33, le attività di messa in riserva devono avvenire secondo le << caratteristiche impiantistiche >> determinate dalle norme tecniche. Pertanto, ove ricorra la necessità della sussistenza degli impianti quale condizione per le operazioni R13 non localizzate, non vi è dubbio che le condizioni poste dagli art. 6 e 7 sui limiti quali -quantitativi dei rifiuti in riserva possono essere calcolati al pari di qualsiasi impianto che esprima delle potenzialità e quindi essere applicati senza necessità di particolari sforzi interpretativi.

Nelle ipotesi in cui le operazioni di messa in riserva siano invece sottoposte a condizioni tecniche più semplici (come la sola riduzione volumetrica o la semplice separazione da impurità senza la prescrizione di fasi tecnologicamente interconnesse,), i limiti quantitativi saranno determinati dalla potenzialità dell'impianto, anche quando questo sia, al limite, ridotto alla sola area recintata di impianto, ai sistemi di protezione meteorica e agli impianti per la sola riduzione volumetrica, ovvero, nei limiti della capacità

di contenimento dello stabilimento.

Si coglie l'occasione per ricordare che già questa Dirigenza ha rassegnato degli atti di indirizzo circa la legittimazione urbanistica ed impiantistica di tali aree di sola messa in riserva con la precedente nota (prot. n. 7368 del 06/12/2000) ed in cui si evidenziava la connessione, sotto il profilo urbanistico, si ripete, fra i centri di messa in riserva ed i depositi a cielo aperto di materiali, regolati dall'art. 5 della legge regionale 37/85.

Ne è diretta conseguenza che, nell'essere detti centri autorizzati dal Comune, è proprio in sede di istruttoria tecnica diretta al rilascio del provvedimento amministrativo di autorizzazione che verranno stabiliti i limiti (tratti dal concerto dei vari enti chiamati nel procedimento - VVdF, USL, CCE, Soprintendenza BBCCAA, etc.) che determinano, sulla base del progetto, le potenzialità descritte agli artt. 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998.

CONCLUSIONI E SINTESI

Essendo che il presente atto di indirizzo, pur essendo interno al rapporto fra questa Dirigenza e gli addetti alla tenuta del Registro, può essere divulgato per maggiore conoscenza verso gli operatori certamente chiamati a confrontarsi con una materia ancora nuova ed in corso di evoluzione, si è ritenuto di sintetizzare le risposte in modo chiaro, semplice e lineare, rinviando il lettore che volesse maggiormente approfondire la tematica, a quanto riportato nel testo di commento e ai riferimenti normativi, amministrativi e giurisprudenziali che si sono richiamati.

Pertanto:

1. Se l'attività di messa in riserva R13 in ipotesi di rifiuti oggetto di comunicazione ex art. 33 del D.LGS. 22/97 (d'ora innanzi solo art. 33) possa essere consentita per tutte le tipologie descritte ai punti dell'allegato 1;

- Le attività di messa in riserva R13 sono sempre consentite in impianti che intendano accedere alle procedure semplificate per il trattamento dei rifiuti, alle condizioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998;

2. Subordinatamente al primo punto, se è consentita una messa in riserva di rifiuti R13 in locali diversi ma riferibili alla medesima impresa che ha effettuato le comunicazioni;

- E' consentito trattandosi della medesima azienda anche se dislocata con diversi impianti. I rifiuti messi in riserva circolano con le medesime norme di contabilità ambientale dalla messa in riserva agli impianti di trattamento;

3. Se è ammessa una attività di sola messa in riserva R13 che prescindendo dalle operazioni di recupero presso la stessa azienda;

- E' ammessa a condizione che le operazioni di recupero in R13 siano espressamente previste dall'allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, alle condizioni tecniche ivi disciplinate e comunque siano rispettate le condizioni generali di cui agli artt. 6 e 7 del D.M. cit.

4. In ipotesi di risposta affermativa del terzo punto, a quali criteri quali - quantitativi devono rispondere le attività oggetto del chiarimento, specie in particolare riguardo alle prescrizioni di cui agli artt. 6 - 7 del D.M. 5 febbraio 1998;

- I criteri quali quantitativi saranno desumibili dalle caratteristiche dell'impianto richiesto per le operazioni di messa in riserva. Se trattasi di semplici operazioni di separazione o riduzione volumetrica, le potenzialità dell'impianto saranno desumibili dalle autorizzazioni comunali che legittimano l'attività di deposito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 37/85;

L'Ufficio tenentario del Registro, per particolari ipotesi non oggetto di considerazione del presente lavoro, sono invitati a far porre il quesito o i dubbi degli operatori a mezzo richiesta scritta, che sarà evasa in termini assolutamente brevi come nella consuetudine di questo IV Servizio. Ciò con l'evidente scopo di assicurare uniformità di indirizzo ed immediatezza di risposte agli operatori.

IL Dirigente

(dott. Nello Russo)